

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni,

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26314 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

nella pubblica udienza del 16 settembre 2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, presenti in aula l'avv. Alessandro Unali su delega dell'avv.

Mario Perantoni per la ricorrente e l'avv. Alessandro Doa per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26314 del registro di segreteria, promosso da:

- C. R. S. nata a Omissis il Omissis (c.f. Omissis) ivi residente in Omissis, elettivamente domiciliata in Sassari Via Oriani 5, presso lo studio dell'Avv. Mario Perantoni (c. f.: PRNMRA64C06I452W, pec mario.perantoni@pecordineavvocati.ss.it, fax 079.2491517) che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Luigia Crabu (c.f. CRBLGU71C56I138L, pec avv.crabuluigia@pcert.postecert.it), in virtù di

delega in calce all'atto introduttivo del giudizio,

contro

- l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) con sede legale in Roma - via Ciriaco De Mita 21, c.f. 80079750587 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Direzione provinciale di Sassari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, Repertorio n. 37875, Raccolta n.7313, del 22.03.2024, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 (fax 070 6009 621),

Per il riconoscimento del diritto ad ottenere la liquidazione dei ratei arretrati della pensione di reversibilità dal mese successivo alla data di decesso della *de cuius* T. A. M. M., deceduta in Sassari il 20 novembre 2018 e, quindi, dal 1° dicembre 2018 al 31 maggio 2021, come previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 39/45.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 23.01.2025, la ricorrente, premesso di aver in data 25.05.2021 presentato domanda di pensione di reversibilità in quanto orfana maggiorenne inabile di T. A. M. M., nata a Omissis il Omissis e deceduta in Omissis in data Omissis, accolta dall'Istituto previdenziale in data 07.09.2022, lamenta che l'INPS ha provveduto a corrisponderle il primo rateo, liquidandole

contestualmente gli arretrati, con decorrenza dal 25/05/2021, ossia dalla data della domanda, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 191, comma 3, del DPR 1092/1973.

La ricorrente sostiene che, in specie, trovi applicazione l'art. 5 del D.lgs. n. 39/1945 in virtù del quale la liquidazione dei richiesti ratei arretrati della pensione di reversibilità decorre al mese successivo alla data del decesso *del dante causa*.

Rappresenta di aver previamente adito il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, che con sentenza n. 390/2024, notificata il 31 ottobre 2024 e passata in giudicato, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di questa Corte dei Conti.

Di conseguenza, la ricorrente ha riproposto la domanda a questo Giudice per ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire i ratei della pensione di reversibilità dal dicembre 2018, mese successivo alla data di decesso della *de cuius* T. A. M. M. (deceduta in Omissis), al maggio 2021 e, conseguentemente, la condanna dell'Inps al pagamento in suo favore della somma di euro 37.252,85 (trentasettemiladuecentocinquantadue/85 euro) oltre rivalutazione ed interessi legali maturati e maturandi. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.

A sostegno della domanda ha richiamato l'orientamento espresso dai Giudici della Cassazione in base al quale “*in caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall'Inps l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del*

beneficio” (Cass.18241/2011 ribadita Cass. Civ. ordinanza 18400/2022) e la giurisprudenza dei Giudici contabili conformi a detto orientamento (sentenze n. 300/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia e n. 250/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania).

1.1. Con memoria difensiva depositata il 23.07.2025 si è costituito in giudizio l’INPS chiedendo il rigetto della domanda a cagione del fatto che la sig.ra T. è deceduta in data Omissis e che la ricorrente, quale figlia maggiorenne inabile della pensionata, ha presentato la domanda di reversibilità solo in data 25.5.2021, ovvero dopo due anni dal decesso della *dante causa*, di talché la fattispecie in esame viene ad essere disciplinata dall’art 191 del d.lgs. 1092/73, non abrogata dall’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale, per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione di reversibilità *“ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”*.

A supporto l’Istituto previdenziale ha richiamato precedenti giurisprudenziali delle Sezioni di appello di questa Corte di contrario avviso alla prospettazione della ricorrente (cfr. Sezione I di Appello sentenza n. 28/2024; Sezione III di Appello sentenza n. 272/2024).

L’Istituto ha, in ultimo, contestato il conteggio formulato dalla ricorrente, richiamando quanto già rappresentato innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del Lavoro, in cui aveva presentato una simulazione del calcolo dell’importo arretrato, comprensivo di tredicesima, eventualmente spettante per il periodo dal 01.12.2018 al 31.05.2021 pari a complessivi 37.252,85

(trentasettemiladuecentocinquantadue/85) euro lordi.

1.2. All'odierna udienza, le Parti presenti hanno ribadito quanto già, rispettivamente, affermato in atti e confermato le conclusioni ivi contenute.

Esaurita la discussione orale, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

DIRITTO

2. La pretesa dedotta in giudizio ha per oggetto la retrodatazione della decorrenza della pensione di reversibilità. In particolare, la ricorrente chiede che venga fatta decorrere dal mese successivo alla data del decesso della *dante causa*, ossia della madre, in applicazione dell'art. 5 del D.lgs. n. 39/1945 e non dalla data della domanda, come sostenuto dall'INPS, in applicazione dell'art. l'art. 191, comma 3, del DPR 1092/1973.

2.1. La domanda si appalesa giuridicamente infondata e, pertanto, per i motivi di seguito indicati, deve essere rigetta.

Deve sul punto osservarsi come, ai fini del giusto decidere, sia necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento in cui si colloca la controversia.

Il Decreto legislativo luogotenenziale n. 39 del 18 gennaio 1945, recante *“Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia”*, all'art. 5 dispone che *“La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato”*.

L'art. 5 della legge n. 39/1945 invocato dalla ricorrente, quindi, non opera alcun distinguo, riferendosi genericamente alla *“pensione ai superstiti”* e di conseguenza

è ragionevole presumere che si riferisca alle pensioni da liquidare d'ufficio al coniuge superstite ed agli orfani aventi diritto.

Successivamente, la Legge 21 luglio 1965 n. 903, recante “*Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale*”, al Capo III, recante “*Prestazioni ai superstiti*”, art. 22, comma 1, ha indicato espressamente tra i soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità anche i “*figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questi*”.

È seguito il d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, recante “*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*” che dapprima, agli articoli 82 – 85 – 86, stabilisce le condizioni che legittimano la spettanza della pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile e, quindi, all’art. 160 ne disciplina la procedura di liquidazione e all’art. 191 detta le disposizioni in relazione alla decorrenza e durata del trattamento pensionistico.

Nello specifico, l’art. 160 prevede che in caso di morte del pensionato la liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni avviene senza provvedimento formale, mentre “*per gli altri aventi diritto*”, tra i quali si annovera l’orfano maggiorenne inabile in possesso di tutti i requisiti di legge, si provvede su “*domanda degli interessati*”.

A sua volta il successivo art. 191, al comma 3, primo periodo, stabilisce espressamente che “*per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della*

pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”.

Con l’entrata in vigore della legge n. 335, dell’8 agosto 1995 recante la “*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*”, l’art.1, comma 41, ha esteso “*La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’A.G.O. (...) a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime (...)*”.

La riforma ha, quindi, introdotto nuovi requisiti per le pensioni di reversibilità, unitamente a nuovi sistemi di calcolo delle stesse, con parziali divieti di cumulo tra trattamento di reversibilità e redditi dei superstiti, ed ha praticamente assorbito il requisito della nullatenenza in quello della vivenza a carico del pensionato.

Il legislatore ha quindi innovato la materia, estendendo la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti in vigore nel regime obbligatorio gestito dall’INPS a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione.

Come precisato dalla giurisprudenza, la riforma del 1995 ha abrogato “*di fatto, in molte parti, la normativa dei pubblici dipendenti di cui agli artt. 81 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, e all’art. 6 della l. n. 965/1965*). Tutto ciò, però, a valere per i trattamenti aventi decorrenza dal 17 agosto 1995 (di entrata in vigore di detta legge), ove chiaramente il decesso del dante causa, che segna il momento giuridico del sorgere del diritto, sia avvenuto dopo l’entrata in vigore della legge 335/1995, e a prescindere dalla data di inizio della pensione diretta fruita dallo stesso” (in termini, Corte dei conti, Sez. III Appello, sent. n. 380/2021).

Come ulteriormente chiarito e confermato dalla più recente giurisprudenza, anche d’Appello di questa Corte (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., n. 28/2024 che

conferma la sent. n. 975/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia; n. 272/2024 che conferma la sent. n. 181/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo; Sez. Giur. App. per la Regione Siciliana, n. 185/2021, n. 53/A/2024 e altre), l'art. 191 del DPR 1092 del 1973 è tuttora applicabile, in punto di procedura e decorrenza, alle pensioni di reversibilità dei dipendenti civili e militari dello Stato non potendosi la stessa ritenere tacitamente abrogata dall'introduzione del richiamato art. 1, comma 41, della L. 8 agosto 1995 n. 335.

Ha precisato la giurisprudenza di appello, infatti, che le due disposizioni operano su differenti piani poiché l'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 si limita a dettare una disciplina di natura procedimentale, mentre il disposto dell'art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995 prevede l'equiparazione di aliquote e requisiti della disciplina sostanziale del trattamento pensionistico ai superstiti.

Di conseguenza, ferma restando la regola generale per cui la pensione di reversibilità per i superstiti decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa, eccezion fatta nel caso di decesso di dipendente statale in attività di servizio (art. 4 del DPR 30 giugno 1972, n. 423) in cui la pensione di reversibilità viene corrisposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, nel caso di *“liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”*.

2.2. Nel caso all'esame, è confermato in atti che la ricorrente è figlia maggiorenne inabile della pensionata T. A. M. M., deceduta in data Omissis, ed ha presentato la

domanda di reversibilità il 25.05.2021, ovvero oltre due anni dal decesso della madre.

L'INPS ha quindi liquidato il trattamento pensionistico e gli arretrati con decorrenza dal 25/05/2021 in applicazione dell'art. 191, comma 3, del DPR n. 1092/1973.

Ciò posto, essendosi evidentemente in presenza di liquidazione da effettuarsi “*a domanda*” ed essendo stata, la richiesta formulata dalla ricorrente, proposta oltre il prescritto termine biennale, appare corretto e immune da censure l'operato dell'INPS che ha determinato la decorrenza del trattamento pensionistico di reversibilità dalla data della domanda che, nel caso dell'orfano maggiorenne inabile, costituisce il primo atto di impulso della complessa procedura che l'ente previdenziale è tenuto ad attivare per l'accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti previsti per tale prestazione.

Questo Giudice non ignora l'esistenza di alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli alla ricorrente ma, diversamente da quanto ritenuto in un passato ormai remoto, stante il ricostruito quadro normativo e l'evoluzione giurisprudenziale successiva, soprattutto di Appello, che ha consolidato l'orientamento, da ritenersi assolutamente prevalente, secondo cui il citato art. 191 è tuttora applicabile, questo Giudice ritiene di doversi conformare a detto orientamento, non rinvenendo motivazioni atte a giustificare un discostamento dallo stesso.

2.3. In conclusione, essendosi evidentemente in presenza di liquidazione da effettuarsi “*a domanda*” ed essendo stata proposta la relativa domanda a distanza di oltre due anni dall'evento, è corretta la decorrenza dalla data della domanda, come indicata dall'INPS.

2.4. In ragione della difficoltà della materia e della giurisprudenza sopravvenuta, nonché delle difficoltà interpretative, sussistano giusti motivi per compensare per intero le spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio in esito alla pubblica udienza del 16 settembre 2025.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 19/09/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus